

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 59/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente Lo. Gi., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Mario Miscali, dal dott. Girelli Mauro, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio del Prof. Avv. Mario Miscali, in Milano, Piazza Borromeo n. 10, ha proposto ricorso, contro l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a.- agente per la riscossione, avverso:

- la cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord s.p.a. n. Omissis Per IRPEG e IRAP 2005;

Nel corso del 2010 l'Agenzia delle Entrate emetteva l'avviso di accertamento n. Omissis, intestato a Viamond Investissements S.A. (Società di diritto Lussemburghese), con il quale contestava l'omessa presentazione della dichiarazione IRES ed IRAP per l'anno 2005.

Il suddetto avviso veniva notificato suppur intestato alla Viamond all'odierno ricorrente quale rappresentante legale, socio e responsabile delle violazioni, assieme ai suoi fratelli, l'avviso veniva regolarmente impugnato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova.

In data 18 marzo 2011 Equitalia Nord s.p.a. ha notificato la cartella di pagamento n. Omissis per complessivi € 209.777,42.

La cartella è intestata alla società Viamond e notificata al ricorrente Lo. Gi..

Il ricorrente eccepisce:

La inesistenza giuridica della cartella di pagamento e del ruolo per inesistenza del destinatario - la cartella e il ruolo e il ruolo su cui essa si basa sono radicalmente nulli e giuridicamente inesistenti, e, in ogni caso, in alcun modo riferibili al ricorrente.

La cartella è stata notificata al ricorrente pur essendo intestata alla società Viamond Investissements S.A., società non più esistente. Una volta intervenuta la cancellazione e l'estinzione di un ente societario, non v'è dubbio che non è più consentito all'Ufficio emanare o notificare atti impositivi, nei confronti di un soggetto estinto e che più non esiste, con la conseguenza che ciò comporta la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto venir meno dell'oggetto e del soggetto.

La illegittimità dell'iscrizione al ruolo per violazione dell'art. 68, D. Lgs. N 546/1992 e lesione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. - l'Ufficio ha iscritto a ruolo la metà delle somme dovute a titolo di maggiori imposte e interessi di cui all'avviso di accertamento n. Omissis. La provvisoria iscrizione al ruolo - disposta dall'Ufficio sulla base dell'art. 15 del DPR n. 602/73 - è avvenuta in pendenza del ricorso RGR n. 491/10 - presentato a questa Commissione Tributaria Provinciale - avverso tale avviso di accertamento, che rappresenta l'atto prodromico alla emissione della relativa cartella esattoriale.

Il primo comma dell'art. 68 del D. Lgs. N. 546/92 dispone infatti che: "Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare

determinato nelle sentenze della commissione tributaria regionale", l'art. 68, come si vede, subordina - in ogni caso - l'iscrizione al ruolo ad una preventiva pronuncia del giudice tributario, unico organo preposto a determinare la effettiva debenza delle somme accertate. Tale norma supera la previsione dell'art. 15 del DPR n. 602/73.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e contro deduce:

- È stato appurato che la sede e la direzione amministrativa della società Viamond Investissements S.A., ufficialmente dichiarata in Lussemburgo, in realtà era posta in Mantova, Strada Ostigliese ang. Via Berni (presso i locali della società SISMA Spa) e amministrata direttamente indirettamente dai sigg. Lo. Gi., En. e Cl. (a loro volta già soci ed amministratori della SISMA Spa). È emerso inoltre che le somme versate dalla Sisma spa alla Viamond s.a. a titolo di distribuzione di utili, venivano contestualmente e sistematicamente riaccreditati ai sigg. Lo., a titolo di pagamento di un debito contratto nel 1997/98 per l'acquisto del 30% delle quote di partecipazione della Sisma spa.
- Dagli elementi emersi in sede di verifica fanno presumere con ragionevole certezza che la Viamond era amministrata congiuntamente dai sigg. Lo..
- L'infondatezza della dedotta inesistenza dell'atto impositivo per inesistenza del destinatario - il domicilio fiscale delle persone giuridiche viene stabilito "nel comune in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa", (art. 58, comma 3, dei DPR 20/9/1973 n. 600), nel caso, ove si è contestato l'esterovestizione societaria a un soggetto, la fissazione del domicilio fiscale avviene utilizzando gli stessi criteri utilizzati per determinare la residenza sostanziale dell'ente in Italia, e cioè la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività: nel caso concreto, la sede dell'amministrazione è la medesima della Sisma spa.
- Il fatto che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese è, comunque senza rilievo. L'art 2495, Il comma, del C.C., dispone che "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci".
- La lamentata violazione dell'art. 68 del D.Lgs. N. 546 del 1992, assumendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 602 del 1973 in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento e ciò nella considerazione che il citato art. 15 sarebbe stato implicitamente abrogato dall'art. 68 del D.Lgs. N. 546/92 relativo al pagamento del tributo in pendenza del processo, è manifestamente infondata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare manifestamente infondato e quindi da rigettare.

Appare pacifico, essendo stato affermato da due gradi di giudizio che la società Viamond S.A. di fatto era una società esterovestita, posseduta ed amministrata dai sigg. Lo. con lo scopo di sottrarre all'imposizione fiscale una parte cospicua degli utili distribuiti dalla Sisma spa da loro posseduta e amministrata.

Ne consegue che la responsabilità degli atti posti in essere od omessi dalla società Viamond S.A. è da ricondurre agli amministratori di fatto individuati nei Sigg. Lo., e fra questi atti anche la omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi della società, che indubitabilmente, sulla base degli elementi accertati dai verificatori, è da ritenere società solo apparente di diritto Lussemburghese, ma si fatto società avente sede in Italia e precisamente presso la sede della Sisma Spa posseduta dai f.lli Lo..

Ne consegue che, seppur in presenza dell'avvenuta cancellazione dai registri delle imprese della Viamond S.A., i creditori non confronti della stessa, ai sensi dell'art. 2495, II comma del C.C. hanno la facoltà e il diritto di rivalersi sui soci, che nel caso di specie è stato accertato essere i sig. Lo.. Conseguentemente gli atti posti in essere dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia Nord Spa sono da ritenersi assolutamente legittimi e quindi atti a produrre gli effetti per i quali sono stati costituiti.

La eccezione di diritto sollevata dalla parte ricorrente, relativa alla violazione dell'art. 68 del D. Lgs. 546/92, assumendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 602 del 1973 in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, nella considerazione che il citato art. 15 sarebbe stato abrogato dall'art.68, non può trovare accoglimento da parte di questo Collegio in quanto la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: "il DPR n. 602/73, art. 15, comma 1, concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto del D. Lgs. N. 546/92, art. 68, regola - in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario.

Pertanto, quest'ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo citato DPR n. 602/73, art. 15, comma 2 (relativo anch'esso alla fattispecie della riscossione graduata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art 37, mentre non esplica alcun effetto nei confronti del primo comma del medesimo art. 15, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi (Cass. 8110/2009 n. 21426."

Questa Commissione con sentenza n. 200/02/11 del 6.6.2011, nell'esaminare i ricorsi del contribuente avverso le cartelle di pagamento emesse in relazione agli anni 2002, 2003, 2004, ha disatteso tutte le tesi di diritto sostenute.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00, (duemila/00).